



COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER LE “POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA”

Approvato con deliberazione C.C. 37 – 29.5.1996
Modificato atto C.C. 8 del 10.3.2005

CAPO I: FINALITA' E COMPOSIZIONE

Art.1: Finalità

Le finalità della Commissione comunale denominata "Commissione per le politiche sociali e della famiglia" sono:

- diventare promotrice di iniziative di prevenzione e sostegno al nucleo familiare;
 - indicare e suggerire interventi di tipo programmatico organizzativo in campo socio-assistenziale.
- Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento e di organizzazione della Commissione stessa.

Art.2: Composizione

La Commissione è costituita dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede e da nove membri elettivi dei quali:

- a) sei designati dalla maggioranza consiliare;
- b) tre designati dalla minoranza consiliare;
- c) l'assistente sociale o suo delegato con funzione di segretario verbalizzante e di consulente tecnico della Commissione senza diritto di voto.

La Commissione può avvalersi, per la trattazione di specifici argomenti, della consulenza di esperti o rappresentanti delle varie realtà sociali e/o etnie, e si impegna a coinvolgere i responsabili di enti e/o associazioni qualora siano essi direttamente interessati all'oggetto della riunione.

Il Sindaco e l'Assessore delegato all'assistenza possono partecipare alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, qualora non ne facciano parte.

CAPO II: COMPETENZE

Art.3 : Ambito di intervento

Le competenze della Commissione sono quelle disposte dalla L.R. 1/86 della Regione Lombardia dall'art.66 all'art.89 che indicano la seguente tipologia di interventi:

- interventi generali e di prevenzione (privilegiando le componenti più deboli quali bambini ed anziani);
- interventi di sostegno alla persona e al nucleo familiare;
- interventi di sostituzione del nucleo familiare.

Art.4: Modalità di intervento

La Commissione non entra nello specifico delle singole situazioni perché tale compito è affidato all'Ufficio competente.

Alla Commissione è concesso di esaminare situazioni anche specifiche, nel rispetto della normativa sulla privacy, ma per un'azione di carattere generale: valutare se si tratta di condizione di disagio individuale o se rispecchia un sommerso sociale per il quale agire.

Art.5: Compiti

Alla Commissione vengono affidati i seguenti compiti:

1) valutare i servizi erogati dal Comune in termini di:

- sufficienti o no rispetto alla richiesta
- adeguati al bisogno
- efficienti, che danno risposte
- inutili o superati;

- 2) proporre un apposito Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale che disciplini l'erogazione di contributi;
- 3) esprimere pareri in genere qualora vengano richiesti dal Sindaco o dalla Giunta o dal Consiglio Comunale;
- 4) proporre nuove aree di intervento e /o nuovi servizi alla persona;
- 5) promuovere incontri formativi che valorizzino l'uomo sia nella sua dimensione individuale che nell'ottica delle relazioni sociali sviluppate;
- 6) favorire la partecipazione delle forze sociali e delle associazioni di volontariato ad iniziative di pubblico interesse.

CAPO III: LE RIUNIONI- Convocazione e validità delle decisioni

Art.6: Convocazione

La Commissione è convocata dal Presidente, oppure quando vi sia esplicita richiesta di almeno un terzo dei membri della Commissione stessa.

Agli avvisi di convocazione provvede l'ufficio di servizio sociale.

Art.7: Validità delle sedute

Le sedute della Commissione sono ritenute valide quando vi è la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. In caso contrario la seduta si ritiene sciolta e viene direttamente fissata la data della nuova convocazione.

Le decisioni vengono adottate quando vi è il parere favorevole della metà più uno dei presenti.

Chi esprime voto contrario, o si astiene, ha diritto che vengano riportate, nel verbale della riunione, le ragioni del suo disaccordo.

Art.8: Rimozione dei componenti la Commissione

I componenti della Commissione che si assentano per più di tre sedute consecutive senza previa motivata giustificazione, possono essere rimossi dal loro incarico dal Presidente della Commissione.

Art.9: Luogo delle sedute

La Commissione si riunisce di norma nella Sede Municipale.

Può riunirsi in altro luogo per decisione motivata dal Presidente o su espressa richiesta di almeno un terzo dei membri della Commissione.

CAPO IV: IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Art.10: Il Segretario della Commissione

Il Segretario della Commissione è l'Assistente Sociale. In caso di sua assenza il compito di Segretario verbalizzante della Commissione viene svolto da un dipendente del Comune designato dall'Assistente sociale, oppure da un membro della Commissione, scelto di volta in volta dal Presidente.

Compito del Segretario è quello di verbalizzare le decisioni adottate. I verbali delle riunioni sono firmati dal segretario, dal Presidente e vengono approvati in seguito a lettura nella Commissione successiva.

Art.11: Ruolo dell'Assistente sociale

La Commissione, durante le riunioni, può avvalersi della consulenza dell'Assistente sociale, intesa come apporto tecnico e trasmissione di informazioni utili al raggiungimento delle decisioni.